



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 18/10/2022

## FATTO

Con ricorso n. 0690600 del 30.04.2022, parte ricorrente eccepisce nei confronti dell'intermediario la nullità del contratto di linea di credito n. \*\*\*284 per difetto di forma, in quanto concluso verbalmente. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di accertare la nullità del contratto e, per l'effetto, di disporre la condanna di quest'ultimo alla restituzione degli interessi e delle spese versate in relazione alla detta linea di credito.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'Arbitro sul rilievo che le contestazioni del ricorrente avrebbero ad oggetto un presunto vizio genetico del contratto stipulato in data 30.11.1995. Nel merito, parte resistente si oppone alle pretese del ricorrente, deducendo che: 1) nel novembre 1995 il ricorrente ha sottoscritto la richiesta di linea di credito n. \*\*\*113284 (numerazione originaria \*\*\*2618159), tutt'oggi utilizzata; 2) la detta linea di credito, pur avendo subito delle variazioni numeriche nel tempo, trova la sua fonte nel contratto del 1995, debitamente sottoscritto dal ricorrente. Precisa che in detto contratto è prevista la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente una linea di credito con carta; 3) il ricorrente, oltre ad aver accettato le condizioni contrattuali, ha dato effettiva esecuzione al contratto, utilizzando la linea di credito per €



34.047,49, con ciò dimostrando di avere ben compreso le condizioni contrattuali applicate. Sulla base di ciò, parte resistente chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile; nel merito, il rigetto dello stesso.

In sede di repliche, parte ricorrente si oppone alle deduzioni di controparte in ordine all'eccepita incompetenza dell'Arbitro, precisando che la carta *revolving* relativa al conto n. \*\*\*113284 è stata rilasciata ad aprile 2015 per poi scadere nel 2019, quando l'intermediario invitava il cliente a recarsi presso una filiale dello stesso per procedere alla stipula di un nuovo contratto finalizzato al rinnovo della carta. Precisa, inoltre, che la numerazione originaria \*\*\*2618159, indicata dal resistente nelle controdeduzioni, non corrisponde a quanto affermato nel riscontro al reclamo nel quale veniva dichiarato che il contratto originario aveva la numerazione \*\*\*88663. Parte ricorrente insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, parte resistente insiste nel sostenere che il contratto posto alla base della linea di credito in esame è il medesimo che ha già allegato alle controdeduzioni, e che è stato sottoscritto dal ricorrente nel novembre del 1995. Precisa, inoltre, che la linea di credito ha subito un cambio di numerazione nel tempo e, precisamente, che la stessa nel 1995 era identificata con il n.\*\*\*2618159, nel 2013 con il n.\*\*\*88663 e nel 2015 con il n. \*\*\*113284. Produce, infine, schermate dell'applicativo interno della banca da cui si evincerebbe che alle tre numerazioni è associato un codice univoco di classificazione n.\*\*\*8770, che identificherebbe il rapporto a cui le numerazioni fanno riferimento.

Sulla base di quanto sopra, parte resistente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate.

### **DIRITTO**

La controversia concerne l'accertamento del diritto alla restituzione degli interessi e delle spese sostenute in virtù dell'esecuzione di un contratto di linea di credito con carta di tipo revolving stipulato nel mese di aprile 2015, in conseguenza della dedotta nullità per difetto di forma scritta *ad substantiam*.

L'intermediario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che il ricorrente muoverebbe contestazioni relative a "fatti antecedenti al 1° gennaio 2009", in quanto tali sottratti alla competenza temporale dell'ABF. In particolare, deduce che il contratto in esame, pur avendo subito accessorie variazioni numeriche nel tempo, troverebbe la propria fonte nel contratto originario n. \*\*\*2618159 del 1995, che prevedeva la possibilità di concedere al cliente una linea di credito con carta, poi effettivamente rilasciata ed utilizzata tra il 2015 e il 2019.

Il ricorrente esclude che la carta revolving utilizzata fino al 2019 si fondi sul contratto del 1995, ritenendola, invece, disciplinata da altro contratto concluso in forma orale.

Al fine di giudicare la fondatezza dell'eccezione è qui opportuno richiamare la distinzione tra "contratti ad esecuzione istantanea", nei quali le prestazioni delle parti sono concentrate in un dato momento, e "contratti ad esecuzione continuata o periodica", nei quali invece la prestazione è continuata nel tempo o si ripete in modo periodico. Il contratto che abilita il cliente all'uso di una carta di tipo revolving deve essere ricondotto alla seconda categoria, nota anche con la denominazione "contratti di durata".

Ciò posto, è opportuno porre in rilievo che anche se il rapporto derivante dall'utilizzo della carta *revolving* dipendesse dal contratto di finanziamento stipulato nel 1995, in ogni caso per tutte le pretese dell'intermediario, fatte valere e/o sorte successivamente al 1° gennaio 2009, dovrebbe comunque dirsi competente a conoscere dei fatti l'ABF, con conseguente infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità per incompetenza temporale. Nel caso qui al vaglio, i vari episodi di utilizzazione della carta revolving, e contestualmente della linea di credito ad essa sottesa, hanno generato, successivamente all'entrata in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vigore dell'ABF, l'applicazione di interessi e costi di cui l'intermediario ha preteso il pagamento, ciò che rende l'ABF competente a sindacare le condizioni di legittimità della pretesa, ossia che quest'ultima sia sorretta, nel momento in cui è formulata, da un valido titolo (cfr. Collegio di Roma decisione n. 25803/2021).

L'eccezione di incompetenza non può dunque essere accolta, essendo questo Arbitro, come sopra anticipato, certamente competente a giudicare la legittimità e la fondatezza di una qualsiasi pretesa dell'intermediario, che sia sorta e/o che sia da quest'ultimo fatta valere successivamente al 1° gennaio 2009.

Nel merito, dall'esame del contratto concluso tra le parti nel 1995 risulta che il ricorrente ha sottoscritto una linea di credito "utilizzabile mediante una carta magnetica" alle "condizioni di cui al prospetto a margine".

Sul punto il ricorrente sostiene che la linea di credito \*\*\*113284 è stata concessa in forma orale nel 2015. Al contrario, l'intermediario deduce che il rapporto, pur trovando la propria fonte nel detto contratto del 1995, ha poi subito variazioni numeriche, come dimostrato dalle schermate dell'applicativo interno della banca, da cui risulterebbe che alle tre numerazioni attribuite nel tempo alla linea di credito è stato associato il medesimo codice univoco di classificazione n.\*\*\*8770.

Tuttavia, il Collegio rileva che dall'estratto conto del 2022 in atti risulta indicato un Tan (18,48%) diverso da quello stabilito nel contratto di finanziamento del 1995 (26,88%), con la conseguenza che quest'ultimo non può ritenersi la fonte negoziale che disciplina la linea di credito con carta concessa al ricorrente. Né risulta prodotto agli atti del procedimento un altro contratto che disciplini la stessa linea di credito.

L'intermediario non ha dunque assolto al proprio onere di dimostrare che il contratto posto a base della concessione della linea di credito a favore del ricorrente sia stato concluso in forma scritta, così come prescritto *ad substantiam* dall'art. 117 TUB. Conseguentemente, va dichiarata la nullità dello stesso contratto e, per l'effetto, accertato il diritto del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto all'intermediario a titolo di interessi e spese a decorrere dal 01.01.2009.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta la nullità del contratto stipulato tra le parti e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca l'eccedenza percepita, previo ricalcolo del piano di ammortamento del contratto di finanziamento, a far data dal 1° gennaio 2009.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA